

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**- MILANO -**

**RICORSO**

Nell'interesse di:

**COMUNE DI LACCHIARELLA** (C.F.: 80094250158), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Luigi Acerbi, con sede in 20084 Lacchiarella (Mi), P.zza Risorgimento n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mariotti (C.F. *MRTGNN44M19E591L*, fax 02/86993170, posta elettronica certificata: *giovanni.mariotti@milano.pecavvocati.it*; con espressa dichiarazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso i predetti n. di fax o indirizzo di posta elettronica certificato, così indicati ai sensi e per gli effetti del D.L. 14.03.05 n. 35, conv. con modif. in L. 14.05.05 n. 80 e ss. modif.), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, L.go Schuster n. 1, giusta delega a margine del presente atto ed in forza di delibera di G.C. n. 4 del 18.01.12 (doc. 1),

**CONTRO**

- **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA (ARPA)**, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

**nonché, per quanto occorrer possa:**

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale,
- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro tempore,
- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore,
- **ECODECO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- **PROVINCIA DI MILANO** in persona del Presidente pro-tempore,

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del nulla-osta ARPA di cui alla **nota ARPA 18.11.11 prot. n. 155384** (dipartimento di Pavia) avente ad oggetto “*parere agli Enti Procedenti inerente la dotta Ecodeco S.r.l. ... omissis ... nulla osta all’inizio delle operazioni di smaltimento rifiuti all’interno del settore 1 del bioreattore attivabile, ubicato in località Cascina maggiore nel Comune di Giussago*” (doc. 2);
- nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi, compresa la **Nota Tecnica ARPA Dipartimento di Como 21.10.11 prot. n. 141724.321** (*allegata al nulla osta, doc.2*) e **relativi allegati** (doc. 3).

\*\*\*\*\*

Il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Luigi Acerbi, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l’annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi

### **IN FATTO**

Il presente ricorso si ricollega ad una controversia ben nota al T.A.R. Lombardia: quella relativa al procedimento autorizzativo all’allestimento del c.d. Bioreattore Attivabile per la degradazione di rifiuti non pericolosi, ubicato in Comune di Giussago, ed asseritamente relativo al Centro Integrato rifiuti Lacchiarella-Giussago.

I decreti VIA ed AIA rilasciati da Regione Lombardia sono stati oggetto di autonomo giudizio avanti Codesto T.A.R. (R.G. n. 1370/10).

Il giudizio di primo grado si è appena concluso con sentenza n. 68/12 (che l’Amministrazione Comunale ha già deliberata di impugnare) che ha dichiarato irricevibile, per presunta tardività, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.

Nelle more dell’introduzione dell’appello avverso la citata sentenza T.A.R. Lombardia n. 68/12, il Comune di Lacchiarella intende impugnare il nulla osta

ARPA 18.11.11:

- pervenuto all'A.C. in data 22.11.11 (doc. 2);
- e depositato da Ecodeco S.r.l. nel ricorso con R.G. n. 1370/10 (concluso, in primo grado, con la citata sentenza n. 68/12) all'udienza di merito (unita al cautelare) del 5 dicembre 2011.

Prima di evidenziare i vizi del nulla-osta ARPA, è utile ricostruire i fatti che *(già oggetto di separato ed autonomo contenzioso, visto che verrà proposto appello da parte dell'A.C. avverso la sentenza T.A.R. n. 68/12)* hanno condotto alla sua emanazione.

1. In data 13.07.05 la società Fertilvita S.r.l. presentava alla Regione Lombardia richiesta di autorizzazione, con contestuale richiesta di giudizio di compatibilità ambientale (VIA), per la realizzazione di un *“bioreattore attivabile”* per la degradazione di rifiuti non pericolosi (AIA), in località Casina maggiore di Giussago (Pv). Trattasi, dunque, di una discarica con recupero di biogas. La pubblicazione dell'annuncio del deposito di tale documentazione venne fatta, da Fertilvita S.r.l., unicamente sul quotidiano *“La Repubblica”* in data 15.07.05.
2. Tale nuovo impianto è localizzato al confine con il Comune di Lacchiarella a ridosso del già esistente Centro integrato di trattamento Lacchiarella-Giussago (impianto sito sul territorio di Lacchiarella e di Giussago, ove si svolgono attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti per il quale, con decreto dirigenziale 12504/07, è stata rilasciata l'AIA). Anzi, negli anni a seguire, nel tentativo di superare alcuni “vincoli escludenti”, il bioreattore verrà qualificato come impianto posto al servizio proprio del Centro integrato Lacchiarella-Giussago!
3. Veniva indetta la Conferenza dei servizi per la procedura di VIA. Per contro, nell'aprile 2006 la Regione Lombardia sospendeva l'iter autorizzatorio per il

rilascio dell'AIA in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) e chiedeva, comunque, alcune integrazioni documentali.

4. Nella Conferenza dei Servizi del 21.02.06 (per la VIA) il Comune di Lacchiarella esprimeva parere negativo (come da delibera di C.C. n. 6 del 20.02.06).
5. In più occasioni (16.09.05; 11.05.06; 16.03.07 e 26.06.07) Fertilvita S.r.l. era chiamata a presentare integrazioni documentali e a fornire precisazioni riguardo all' "attività di progetto". In particolare, nel giugno 2007 veniva prodotta documentazione integrativa relativamente alla realizzazione e gestione della c.d. "prima fase" (I° quinquennio).
6. Con nota 11.04.08 Fertilvita S.r.l. inviava al Comune di Lacchiarella la nota 11.03.08 con la quale tale società aveva richiesto alla Regione Lombardia il "completamento della procedura di VIA", alla luce delle "novità" introdotte, riguardo alle linee-guida per la localizzazione degli impianti, dalla D.G.R. n. 8/6581 del 13.02.08.
7. Con nota 26.05.08 la Regione Lombardia comunicava anche al Comune di Lacchiarella di aver ricevuto da Fertilvita S.r.l. la sopra indicata richiesta 11.03.08 di "completamento della procedura di VIA".
8. Nel giugno 2008 il Comune di Lacchiarella ribadiva il proprio parere negativo (nota 09.06.08).
9. Con nota 25.02.09 (pervenuta il 3 marzo 2009) la Regione Lombardia inviava decreto dirigenziale n. 1503 del 17.02.09 contenente giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto de quo (doc. 6).
10. Tornando alla procedura di rilascio dell'AIA (*avente ad oggetto il progetto del "bireattore attivabile" ,la cui richiesta di rilascio era stata presentata il 13.07.05; e "sospesa" in attesa della VIA*), con nota 29.10.09 (indirizzata alla Proponente e, per conoscenza inviata anche al Comune di Lacchiarella,

che la riceveva in data 30.10.09) la Regione Lombardia comunicava a Ecodeco S.r.l (nel frattempo “subentrata” a Fertilvita S.r.l.) che, ai fini del completamento della procedura di AIA:

- era necessario fornire documentazione integrativa (soprattutto, comprovante il rispetto di prescrizioni e condizioni contenute nel d.d.s. n. 1503 del 17.02.09);
- era altresì necessario acquisire autorizzazione paesaggistica (visto che l’impianto ricadeva in area soggetta a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/04).

11. In data 17.12.09 si teneva la Conferenza dei Servizi nell’ambito della procedura di rilascio dell’AIA, durante la quale il Comune di Lacchiarella esprimeva parere negativo. Il verbale di tale Conferenza venne trasmesso all’A.C. con nota regionale 23.12.09.

12. Con nota 06.04.10 (pervenuta in atti comunali in data 09.04.10 prot. n. 5052, doc. 2), la Provincia di Pavia inviava al Comune di Lacchiarella il decreto n. 1340 del 17.02.10 avente ad oggetto “*variante sostanziale*” dell’AIA per la realizzazione del progetto di “bireattore attivabile” presentato in data 13.07.05 (*tale atto è stato dunque considerato “integrativo” dell’AIA rilasciata con d.d.s. n. 12504/07, doc. 5*).

Si allega altresì copia della planimetria del progetto autorizzato (doc. 2 bis).

13. Il Decreto AIA veniva pubblicato sul BURL nel maggio 2010.

14. Tuttavia, il Comune di Lacchiarella notificava sin dall’8 giugno 2010 (quindi, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del decreto AIA, attraverso la suindicata nota della Provincia di Pavia; senza considerare il ben più ampio termine decorrente dalla pubblicazione sul BURL!) il ricorso introduttivo (R.G. n. 1370/10) che, integrato con vari motivi aggiunti, è stato deciso con la già più volte citata sentenza T.A.R. Lombardia n. 68/12.

\*\*\*\*\*

**IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.LGS. N. 36/03).  
VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E CONDIZIONI CONTENUTE  
NELLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI. FALSA  
RAPPRESENTAZIONE E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI.  
ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE E/O CARENTE. MOTIVAZIONE  
ASSENTE O CARENTE. SVIAMENTO DI POTERE.**

La disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti - in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3 D.Lgs. n. n. 36/2003 - prescrive che:

*<<2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.*

*3. L'esito positivo dell' ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.>>.*

Tali prescrizioni normative risultano violate dagli atti amministrativi impugnati posto che (come evidenzia la Relazione tecnica redatta dall'Ing. Tedesi che qui si allega, doc. 4) alcune delle prescrizioni e condizioni contenute nel decreto AIA n. 1340/10 non vengono rispettate; o, comunque, è stata omessa la verifica in ordine al loro rispetto.

In particolare, il Comune di Lacchiarella eccepisce la **violazione delle prescrizioni/condizioni di cui al decreto AIA n. 1340/10** riguardanti la realizzazione dei piezometri.

Infatti, sempre come bene evidenziato nella Relazione tecnica dell'Ing. Tedesi,

al **punto F.3.5.2** l'Autorizzazione Integrata Ambientale (*che, tra l'altro, impone il monitoraggio mensile del livello della falda e il monitoraggio analitico trimestrale su tutti i nuovi piezometri*), **prescrive la realizzazione - da subito, quindi senza accordare dilazioni temporali di sorta! - di tutti i nuovi piezometri previsti nel progetto definitivo.**

Contrariamente a tali prescrizioni, a pag. 11 della Relazione del Direttore Lavori (*ivi doc. 3: relazione sulla quale della quale è stato reso il nulla osta: confrontare docc. 2 e 3*) si afferma espressamente che Ecodeco S.r.l. ha realizzato **soltanto n. 11 nuovi piezometri rispetto ai ben n. 32 previsti nel progetto definitivo.**

Accertato il mancato rispetto di tale prescrizione contenuta nell'autorizzazione integrata ambientale, **ARPA avrebbe dovuto negare il nulla osta.**

La riferita violazione delle prescrizioni AIA è tanto più grave se si considera che, sempre riguardo ai piezometri, dalla Relazione del Direttore dei Lavori non emerge l'esistenza (anch'essa necessaria) delle stratigrafie, redatte e firmate da geologo abilitato, dei nuovi piezometri realizzati.

Parimenti, non vengono in alcun modo riportati i rilievi topografici sui vari strati della copertura impermeabile di fondo (1° strato di argilla, 2° strato di argilla, strato di drenaggio).

**Tale dato era (ed è) assolutamente necessario in quanto avrebbe dovuto servire a verificare il raggiungimento - in ogni punto dell'area del Lotto 1 - degli spessori minimi previsti nel decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale.**

\*\*\*\*\*

Sebbene le sopra descritte violazioni di legge e prescrizioni siano sufficienti - esse sole - a determinare l'illegittimità del nulla osta qui impugnato (*con conseguente inefficacia dell'AIA, giusto il dettato dell'ex art. 9, comma 3 D.Lgs.*

n. 36/03), si aggiunga come detto provvedimento risulti altresì viziato da inadeguata attività istruttoria, oltre che da motivazione insufficiente e carente.

A dimostrazione di tali vizi, qui di seguito la scrivente difesa richiama sinteticamente (facendoli proprie) tutte le censure evidenziate nella Relazione tecnica dell'Ing. Tedesi (doc. 4).

Grave è, innanzitutto, la carenza istruttoria relativa alle verifiche sulle saldature dei teli in HDPE (1° e 2° telo) visto che - come emerge dai Verbali di cui all'Allegato 3 della Relazione ARPA - i collaudi non sono stati effettuati sul 100% di dette saldature.

Ma vi è di più. Sempre in merito ai controlli sulle saldature dei teli in HDPE, la tempistica di immissione dell'aria compressa all'interno delle saldature risulta spesso **non conforme a quanto indicato nella norma UNI 10567.**

Infatti, mentre tale normativa prevede (per evidenti motivi di sicurezza) una tempistica minima di 10 minuti, alcune prove di collaudo sono state effettuate per tempistiche inferiori ai 10 minuti.

**Ne consegue che l'esito di tali prove (tempistica inferiore ai 10 minuti) non può essere ritenuto corretto.**

Sempre relativamente ai teli in HDPE: non sono state realizzate le prove distruttive tipo resistenza al taglio (shear test) o sfogliamento (peel test) necessarie a valutare il grado di tenuta delle saldature.

**Con buona pace della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente!**

Ulteriori carenze istruttorie riguardano i teli in "tessuto non tessuto" ed il geocomposito bentonitico.

In punto, la Relazione non indica ne' le specifiche tecniche dei materiali utilizzati; ne' i controlli effettuati per verificare la conformità rispetto a quanto previsto nei documenti progettuali e nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale.

**Dunque, se non si conoscono tali dati, ARPA come ha potuto verificare ed attestare la conformità?**

Circa la verifica del coefficiente di permeabilità del materiale argilloso (1° e 2° strato), la Relazione riferisce di prove di permeabilità effettuate esclusivamente in laboratorio.

I valori rilevati - esclusivamente - con tale modalità sono conformi alle prescrizioni di cui al decreto AIA.

Tuttavia, il Comune di Lacchiarella evidenzia come **non siano state effettuate prove di permeabilità in sito**: solo tale modalità di verifica avrebbero consentito di testare il coefficiente di permeabilità - per via diretta - sul campo.

Ribadiamo la conclusione formulata, sul punto, dell'Ing. Tedesi che ha opportunamente evidenziato come, a causa della carenza istruttoria in esame: *<<vi sia il rischio che le analisi effettuate in laboratorio, anche su campioni indisturbati, non siano rappresentative delle reali condizioni del sito in quanto la conducibilità idraulica reale può essere governata da caratteristiche macrostrutturali (fratture di essiccamento, macropori, ecc) che costituiscono vie preferenziali di filtrazione. In questo caso i valori di conducibilità forniti dalle prove in laboratorio sono sottostimati (anche di oltre un ordine di grandezza) rispetto a quelli reali (cfr “Linee guida per la verifica ed il collaudo delle barriere impermeabili per la messa in sicurezza di siti contaminati” - Provincia di Milano e Università degli Studi di Milano, 2003)>>* (doc. 4).

Quanto ai controlli sul materiale argilloso, non sono state effettuate prove di compattazione standard del materiale posato: prove necessarie per la verifica del raggiungimento del grado ottimale di compattazione del materiale.

Riguardo, invece, al materiale sabbioso utilizzato per il drenaggio del percolato, **nessuna verifica di controllo è stata effettuata!**

Invero, solo accertando le condizioni del materiale sia da un punto di vista

granulometrico (analisi granulometrica) che da un punto di vista di conducibilità idraulica (permeabilità), l'Ente controllore avrebbe potuto accertare l'effettiva capacità del materiale di drenare i percolati, evitando la formazione di "sacche" di percolati all'interno dell'impianto.

\*\*\*\*\*

Oltre alla carenza di istruttoria relativamente ai summenzionati aspetti di natura prettamente tecnica, tale vizio rende illegittimo il nulla-osta anche in forza delle seguenti mancanze ed omissioni (riguardanti la Relazione del Direttore Lavori):

- (1) non è indicata la data di inizio e quella di fine dei lavori di allestimento del Lotto 1; ne' è chiarito se, nell'ambito delle operazioni di verifica, si sia proceduto (come d'obbligo) a nominato un Collaudatore (o una Commissione di Collaudo);
- (2) non viene indicato se i servizi/lavori di allestimento del Lotto 1 sono stati effettuati direttamente dalla Ecodeco o se vennero affidati, in subappalto, ad altre Imprese. Se ci fosse stato il subappalto, avrebbero dovuto essere indicati i nominativi delle Imprese subappaltatrici e, soprattutto, avrebbero dovuto essere allegate **certificazioni** per l'esecuzione della specifica mansione (ad es certificazione ai sensi della norma UNI 10567 per la società che ha effettuato le saldature dei teli in HDPE, ecc).

Ancora: perché i verbali di accettazione/prelievo dei materiali ed i moduli di collaudo delle saldature (allegati alla Relazione tecnica) non risultano firmati dal Direttore Lavori ma solo dal Laboratorio dal tecnico incaricato da Ecodeco?

Leggendo la relazione si evince che sono stati eseguiti n. 4 sopralluoghi di ARPA: non si spiega perché non siano stati allegati i relativi verbali, necessari a documentare l'attività svolta dall'Ente chiamato a rilasciare il nulla-osta.

Peraltro, è logico supporre vi siano stati ulteriori sopralluoghi da parte degli Enti di controllo (rispetto ai n. 4 citati nella Relazione del Direttore Lavori!). Se così

fosse, è indispensabile che gli Enti ed i soggetti interessati (Ecodeco S.r.l. in primis) chiariscano quali altri sopralluoghi sono stati effettuati, e ne documentino l'esito.

Infine, il Direttore dei Lavori per la realizzazione del Bioreattore Attivabile è un geologo iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 354 (dott. geol. Paolo Bottani).

Poiché, tuttavia, l'opera prevede la realizzazione anche di manufatti in cemento armato (vasca di stoccaggio del percolato, piazzola in calcestruzzo armato, ecc) e di un sistema di combustione del biogas con recupero energetico, era indispensabile che il Direttore Lavori fosse un Ingegnere visto che è solo tali professionisti possono realizzare e certificare/verificare la corretta esecuzione di manufatti in cemento armato.

**In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, si chiede che venga annullato il nulla osta rilasciato da ARPA con nota 18.11.11.**

Tale provvedimento è fortemente (ed autonomamente) lesivo dell'interesse del Comune di Lacchiarella a che non venga realizzato (al servizio del Centro Integrato di rifiuti Lacchiarella-Giussago) un impianto "fuori legge" visto che, a norma dell'art. 9, comma 3 D.Lgs. n. 36/03:

*<<3. L' esito positivo dell' ispezione costituisce condizione di efficacia dell' autorizzazione all'esercizio>>.*

Dunque, una volta pronunciato l'annullamento del nulla-osta ARPA (perché illegittimo), **l'autorizzazione AIA perderebbe efficacia!**

\*\*\*\*\*

Per tutti i suesposti motivi, il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore, *ut supra* rappresentato e difeso,

**CHIEDE**

che questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia, *contrariis*

*rejectis:*

**Nel merito:** accogliere il ricorso perché fondato in fatto ed in diritto (e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati). Con riserva di proporre motivi aggiunti e/o di impugnare atti allo stato non conosciuti.

**In via istruttoria:** disporre CTU volta ad accertare (*alla luce dei rilievi versati in atti*) la correttezza delle verifiche eseguite da Arpa e, in ogni caso, se le attività di allestimento del Lotto 1 (con conseguente rilascio di nulla-osta) siano avvenute nel rispetto della Legge, oltre che delle prescrizioni e condizioni di cui al Decreto AIA n. 1340/10 rilasciato da Regione Lombardia.

**In ogni caso:** con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

**Dichiarazione ex art. 9, comma 5 L. n. 488/99:** *ai sensi e per gli effetti dell'articolo ut supra si dichiara che il valore del presente contenzioso è indeterminabile.*

Si produce:

- 1) Delibera G.C. n. 4 del 18.01.12;
- 2) Nulla osta ARPA 18.11.11 (pervenuto all'A.C. in data 22.11.11);
- 3) Nota Tecnica ARPA 21.10.11 (allegata al documento 2, ut supra), con relativi allegati.
- 4) Relazione Ing. Tedesi.
- 5) Decreto AIA n. 1340/10.
- 6) Decreto VUA n. 1503/09.

Milano, 18 gennaio 2012

(Avv. Giovanni Mariotti)

EG/t

**RELAZIONE DI NOTIFICA:** Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di

Appello di Milano ho notificato copia del presente ricorso (conforme all'originale in mio possesso) a:

- **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA (ARPA)**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la carica domiciliato nella sede centrale in Milano, Via Francesco Restelli n. 3/1, ed ivi a mani di:
  
- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, presso la sede in Milano, P.zza Città di Lombardia n. 1, ed ivi a mani di:
  
- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Milano, P.zza Città di Lombardia n. 1, ed ivi a mani di:
  
- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro-tempore, presso la sede in 27100 Pavia, P.zza Italia n. 2, ed ivi a mezzo del servizio postale:
  
- **PROVINCIA DI MILANO**, in persona del Presidente pro-tempore, presso

la sede in Milano Via Vivaio n. 1, ed ivi a mani di;

- **PROVINCIA DI MILANO**, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Milano Via Vivaio n. 1, ed ivi a mani di:
  
- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore, presso la Casa Municipale con sede in 27010 Giussago (PV), Via Roma n. 70, ed ivi a mezzo del servizio postale:
  
- **ECODECO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sua sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, ed ivi a mani di: